

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 27

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 20:00 presso la sede sociale,

l'assemblea degli Associati, su convocazione del Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie, Adeguamento dello Statuto alle norme dettate dal Decreto Legislativo n. 117/2017;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Dr. Michele D'Ambrosio, Presidente del Consiglio Direttivo, il quale, constatata la presenza di tutti gli Associati e dei componenti il Consiglio Direttivo, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno indicato, dà inizio ai lavori nominando segretaria la dott.ssa Maria Ferrigno.

Vengono acquisite le firme di presenza dei Soci che costituiscono parte integrante del presente verbale. Nel seguente elenco vengono riportati i nominativi dei Soci con indicazione della presenza:

- Michele D'Ambrosio
- Maria Ferrigno
- Giacomo Limoli
- Andrea Marrone
- Francesca Rosina
- Caterina Ruggiero
- Maria Concetta Limoli
- Myriam Castaldi
- Benedetta Pagano

presente

Michele D'Ambrosio

presente

Maria Ferrigno

presente

Giacomo Limoli

presente

Andrea Marrone

presente

Francesca Rosina

presente

Caterina Ruggiero

presente

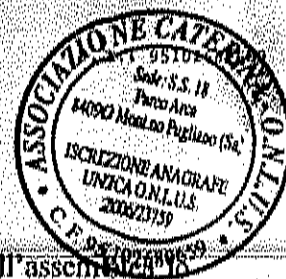
Maria Concetta Limoli

presente

Myriam Castaldi

presente

Benedetta Pagano



Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea

Statuto revisionato ed adeguato alle norme dettate dal Decreto Legislativo n. 117/2017, il cui testo è messo a disposizione dei presenti. Il Presidente ne dà lettura e invita il Segretario a trascriverlo nel contesto della verbalizzazione odierna.

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Caterina - Associazione di Promozione Sociale", in breve denominabile "Associazione Caterina APS" ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

ARTICOLO 2

SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA) in Viale della Libertà n.1, Parco Area ed ha durata illimitata.

Essa potrà istituire sedi secondarie.

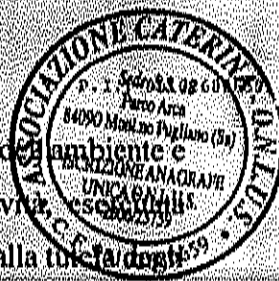
ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE, SCOPO E FINALITA'

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

2. L'Associazione ha per oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; assistenza a persone indigenti con attenzione particolare alle persone meno abbienti, alle famiglie, agli anziani ed agli stranieri;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- organizzazione e gestione di attività di istruzione e formazione, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- la gestione, su concessione degli Enti proprietari pubblici e/o privati, di centri culturali assistenziali e ricreativi, centri di educazione psicofisica per anziani, handicappati e inabili al lavoro, centri sportivi, beni mobili ed immobili di interesse storico, artistico, archeologico ed ambientale;

- il compimento di tutte le attività necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di quotidiani e periodici di informazione culturale, ovvero mediante l'utilizzo e/o la gestione di emittenti radiofoniche e televisive.

L'Associazione può programmare e decidere le attività concrete ed i mezzi adeguati per realizzare i suoi scopi, armonizzandoli con le diverse iniziative ed attività di Gruppi, Movimenti ed Enti presenti sul territorio.

3. L'Associazione, tramite i propri Organi, si propone come interlocutrice delle istituzioni e delle realtà sociali e come attiva collaboratrice delle istituzioni stesse, fornendo ad essi consulenze e progetti su temi delle pari opportunità e su tutto ciò che riguarda l'ambito degli scopi suddetti.

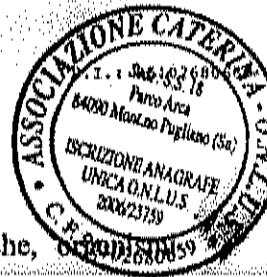
4. Essa può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica e/o privata oppure associarsi con altre istituzioni. L'Associazione può, in particolare, aderire, associarsi, affidarsi, collegarsi ad Associazioni di volontariato, Enti, organismi senza scopo di lucro le cui finalità siano uguali, simili e compatibili con le proprie.

5. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, e comunque in via non prevalente.

6. Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori; il tutto da svolgersi, comunque, in via occasionale alle condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art 6 C.T.S., nel contesto dell'attività istituzionale ed in stretta connessione con quest'ultima.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE



1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, internazionali;
- c) avanzzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Fondatori.

3. Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- i versamenti effettuati dai Fondatori e dagli Associati;
- i redditi prodotti dal patrimonio associativo;
- gli introiti rivenienti dallo svolgimento dell'attività associativa.

4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota da porre a carico di chi intende aderire all'Associazione così come fissa la quota annuale degli Associati. Quest'ultima deve essere versata entro il mese di dicembre di ciascun anno.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento effettuato all'atto dell'ammissione ed a quello della quota annuale. E', comunque, facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello originario ed a quelli annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono da considerare a fondo perduto. Essi non sono rivalutabili, né ripetibili in alcun caso e, dunque, non è consentito chiederne rimborso neanche in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, per successione a titolo particolare, per successione a titolo universale, per atto tra vivi, a causa di morte.

8. L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

ART. 5

PATRIMONI DESTINATI

L'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447/bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.



ARTICOLO 6 ASSOCIATI

1. Possono essere Associati le Persone Fisiche e gli Enti che ne fanno espressa richiesta impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali.
I Fondatori sono considerati Associati.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato di maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea.
4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
5. Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. Essa deve altresì contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
7. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo amministrativo, nel registro degli Associati. In caso di rifiuto, l'Organo competente deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.
8. Gli Associati possono in qualsiasi momento recedere dalla partecipazione all'Associazione. Il recesso ha effetto a decorrere dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. La decorrenza è immediata se il recesso è motivato da una provata giusta causa. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci.
11. Gli Associati hanno uguali diritti. L'esercizio degli stessi da parte dell'Associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o dallo Statuto. Gli Associati non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.
12. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di versamento o per altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.



L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione che deve contenere le relative motivazioni. Nel caso in cui l'Associato condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri; in tal caso la deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7

SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

ARTICOLO 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

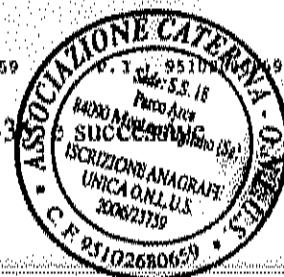
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Possono essere previsti emolumenti in favore dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, in misura, però, non superiore ai compensi massimi previsti dal D.P.R. 10 ottobre 1994

n.645 e dal D.L. 21 giugno 1995 n. 239, convertito nella Legge 3 agosto 1995 n.338, e successive
modifiche ed integrazioni.



ARTICOLO 9

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dagli Associati ed è l'Organo Sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Essa ha le seguenti competenze:

- la nomina il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un terzo degli Associati o da due quinti dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori (se nominato). Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia nella quale ha sede.

4. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli Associati.

5. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli Associati, mentre quella in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Il voto è esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 Codice Civile.



7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza rappresentati. L'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammessa per corrispondenza.

8. Per l'approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Associato.

10. L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione. Deve essere, inoltre, consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Devono essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione e nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

2. Al Consiglio Direttivo spetta la nomina del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

3. I Consiglieri devono essere Associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre procedere alla sua elezione.

5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso dà luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.



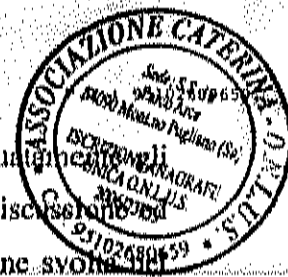
6. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni ricoperto.

7. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- la nomina del Segretario e del Tesoriere, da scegliere tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Associati e la loro esclusione;
- la predisposizione del bilancio annuale;
- l'emanazione di regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili, l'accettazione di eredità e l'acquisto di legati;
- la determinazione dell'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- la determinazione dell'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- la proposta all'Assemblea di iniziative, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e di modifiche dello statuto;
- la deliberazione su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

8. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

9. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore. Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i



risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel

luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

11. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi tra queste tutte quelle il cui valore ecceda l'importo di euro diecimila/00, occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può nominare procuratori per singoli atti o determinate categorie di atti.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; egli, in caso di necessità ed urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione da proporre successivamente e tempestivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la modifica ove se ne presenti la necessità, assolve normalmente alle funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea

ARTICOLO 12

VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 13

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive



che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Associati.

ARTICOLO 14

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea memoria contabile, ne effettua le opportune verifiche, controlla la tenuta dei Libri Contabili e predispone il documento di bilancio accompagnandolo da una dettagliata relazione.

ARTICOLO 15

L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
2. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 Codice Civile.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.
4. L'Organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 16

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte al giudizio di un Collegio di Probiviri composto da tre membri nominati dall'Assemblea.
2. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. La loro decisione sarà inappellabile. In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri, lo stesso viene sostituito per cooptazione.

ARTICOLO 17

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE



1. Oltre alla tenuta dei libri contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti (se nominati) ed i libri degli Associati.

2. I libri dell'Associazione sono consultabili da parte degli Associati che ne facciano motivata istanza; possono essere estratte copie il cui costo è posto a carico dell'Associato richiedente.

ARTICOLO 18

BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli Associati, nei quindici giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione. Gli Associati possono chiederne copia con costo a loro carico.

ARTICOLO 19

AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 20

SCIoglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ad opera dei liquidatori stessi e su indicazione dell'Assemblea, a favore di altra organizzazione non lucrativa. La devoluzione del patrimonio è subordinata al parere positivo dell'Ufficio del RUNTS (art. 45 D.Lgs

n. 117/2017), ferma la possibilità di avvalersi del silenzio assenso qualora la risposta

Ufficio non sia resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 21

LEGGE APPLICABILE

1. Per ciò che non è disposto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia dettate dal Codice Civile.

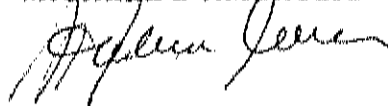
A questo punto il Presidente sottopone lo Statuto revisionato all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva il nuovo Statuto dell'Associazione.

Non essendo emersi altri argomenti di cui discutere, il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'assemblea alle ore 21:30, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

MICHELE D'AMBROSIO



LA SEGRETARIA
MARIA FERRIGNO

